

## Perché le affermazioni degli oppositori della nuova legge sulla caccia sono sbagliate

### Affermazione 1: “La legge revisionata è inutile”

La protezione degli animali e della natura è un tema già menzionato nella vecchia legge, che ha più di 34 anni. Nella legge revisionata tuttavia, la protezione degli animali selvatici e dei loro habitat viene migliorata in maniera evidente e mirata. Inoltre nel corso degli anni, anche gli stock di animali selvatici cacciabili e di alcuni protetti sono cambiati positivamente: alcune specie protette, come il lupo, il castoreo e il cigno reale, si sono moltiplicate e diffuse molto. Oggi questo provoca sempre più spesso conflitti con l'agricoltura e la silvicoltura, specialmente nelle regioni rurali. È qui che la nuova legge porta soluzioni. Naturalmente, gli stock di animali protetti non devono essere minacciati neppure dalla nuova legge, al contrario: **la legge revisionata stabilisce regole chiare per l'abbattimento di specie protette, come il lupo, e rafforza così la protezione della natura e degli animali, oltre alla salute degli animali.**

### Affermazione 2 “La legge revisionata è fallita”

È incomprensibile il motivo per cui le organizzazioni ambientaliste stiano mettendo a rischio in modo così avventato con il referendum contro la nuova legge venatoria molte delle loro richieste di lunga data; come ad esempio la protezione e il ripristino dei corridoi per la fauna selvatica nazionale, la ridenominazione delle aree di divieto di caccia in zone protette o la richiesta che i danni provocati dai grandi carnivori vengano risarciti qualora fossero state adottate misure di prevenzione dei danni, ovvero se le mandrie fossero protette da cani o con recinti. Tutte queste legittime richieste delle organizzazioni per la protezione della natura sono soddisfatte dalla nuova legge sulla caccia e sulla protezione della fauna selvatica. **La legge è evoluta ed è un buon compromesso, anzi il migliore possibile, che risolve definitivamente le differenze di vecchia data.** Se la legge viene respinta, le discussioni parlamentari probabilmente continueranno per anni e verrebbero riponderate eventuali richieste di ulteriori restrizioni della caccia. Nella gestione degli stock di lupi, ma anche nella protezione degli animali selvatici e dei loro habitat, ci sarebbero riforme arretrate da anni e il processo di revisione della legge sulla caccia sarebbe bloccato per anni.

### Affermazione 3: “La legge revisionata è una legge per l'abbattimento del lupo”:

Il fatto che i grandi carnivori come i lupi si riproducano e si diffondano è un successo delle misure per la conservazione della biodiversità. L'aspetto negativo di questo è che anche i danni e i conflitti sono in aumento.

Nel 2018, ad esempio, 591 animali da allevamento sono stati sbranati da grandi carnivori, compresi anche quelli che erano protetti da cani e recinti. Il ritorno dei lupi e la realizzazione di una protezione efficace per le mandrie è una grande sfida per le regioni montane, che sono caratterizzate dal turismo e dall'agricoltura. La nuova legge ora consente ai cantoni e alle loro guardie della fauna selvatica di regolare gli stock di lupi nel rispetto di condizioni rigorose, senza mettere in pericolo lo stock. Né il lupo può essere abbattuto secondo l'arbitrio cantonale "come profilassi" o "in stock", come sostengono gli oppositori della legge. **Gli abbattimenti sono consentiti solo previa consultazione con l'Ufficio federale dell'ambiente e laddove le misure di protezione delle mandrie da sole non siano in grado di prevenire il danno. Inoltre, ogni decisione di abbattimento è soggetta al diritto di ricorso dell'associazione.**

Solo quando un lupo solitario si comporta in modo problematico e perde il timore degli umani, ad esempio quando penetra ripetutamente in aree residenziali o sbrana pecore da pascoli protetti, o solo quando branchi di lupi si stabiliscono nel paesaggio culturale umano e causano danni o quando i giovani lupi si avvicinano troppo agli umani sono possibili interventi, ma prima che si verifichino danni

gravi. Questa è la missione della mozione Engler, supportata anche dall'organizzazione ambientalista. **La sicurezza per gli animali, i paesaggi e le persone è notevolmente aumentata grazie alle nuove norme di legge.**

**Affermazione 4: “La legge revisionata non migliora la protezione delle specie e la biodiversità”**

La nuova legge sulla caccia e sulla protezione della fauna selvatica migliora la protezione delle specie già a partire dai principi di base. I Cantoni devono ora pianificare la caccia esplicitamente secondo i principi della sostenibilità e coordinare tra loro la pianificazione: questo è quanto richiede di principio la legge revisionata. Oltre all'agricoltura, alla silvicoltura e alla protezione della natura, è ora necessario prestare particolare attenzione anche alla protezione e alla salute degli animali.

La legge revisionata introduce anche miglioramenti specifici per la protezione delle specie. Così per la beccaccia boschereccia viene prolungato il periodo di divieto di caccia e dodici specie di anatre selvatiche non possono più essere cacciate. Inoltre, il Governo federale può ora sostenere finanziariamente la promozione delle specie e il miglioramento degli habitat nelle riserve per uccelli acquatici e di passo e nelle aree protette. Inoltre, viene ora messo per iscritto nella legge l'obbligo di salvaguardare e valorizzare i corridoi interregionali per la fauna selvatica ed i Cantoni ricevono a tale scopo dal Governo federale i mezzi finanziari necessari. Per prevenire incidenti con animali selvatici, ai Cantoni spetta ora gestire la corretta costruzione e manutenzione di recinti, misura che migliora significativamente sotto l'aspetto pratico la protezione degli animali selvatici.

**La protezione delle specie, degli habitat e degli animali è quindi chiaramente rafforzata dalla nuova legge sulla caccia e sulla protezione della fauna selvatica.** Questo a sua volta rafforza la biodiversità e stabilizza gli ecosistemi.

**Affermazione 5: “La regolamentazione di lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore non compare sul tavolo della discussione”**

Secondo la vecchia legge del 1986, il Consiglio federale può dichiarare cacciabili le specie protette senza una delibera parlamentare; è successo nel 2012 con il corvo comune. Ora il Consiglio federale non può più farlo, la dichiarazione di cacciabilità diventa di competenza esclusiva del Parlamento.

Nell'attuale spirito del tempo, ci si aspetta che il Parlamento dichiari cacciabili determinate specie protette solo in casi eccezionali, quando una specie animale si riproduce e diffonde così rapidamente da rendere necessario l'intervento dei Cantoni e dei cacciatori per il controllo degli stock. Tuttavia, i cacciatori non hanno alcun interesse per nuove specie cacciabili, poiché proprio nel caso delle specie cacciabili, i Cantoni sono responsabili della prevenzione e del risarcimento dei danni ad opera dei selvatici, e scaricano una parte significativa dei danni sui cacciatori, ad esempio, i danni causati dal lupo e dal castoro si rivelerebbero molto costosi per i Cantoni e per i cacciatori!

In base alla nuova legge, il Consiglio federale ha unicamente la competenza di dichiarare, secondo rigorose condizioni oggettive, determinate specie protette come regolabili. Tuttavia, anche per motivi politici, lo farà con estrema cautela, vale a dire solo se la regolamentazione dello stock di una specie protetta può contribuire significativamente alla risoluzione dei conflitti. Per linci, castori, aironi cenerini e smerghi, il Parlamento non ha ritenuto che fosse attuabile nella situazione data.

**Affermazione 6: “I Cantoni ottengono troppo potere”**

La stragrande maggioranza dei Cantoni ha dimostrato in passato di essere in grado di gestire molto bene la regolamentazione e la pianificazione della caccia. Ad esempio, in diversi cantoni sono state protette specie cacciabili rendendole quindi proibite ai fini della caccia se gli stock non lo consentivano. Ne è un esempio la marmotta, che viene cacciata solo nei Cantoni in cui gli stock sono numerosi e quindi gli animali non sono minacciati. Lo stesso vale per il fagiano di monte, la pernice bianca e la beccaccia boschereccia. Con la nuova legge, i Cantoni acquisiscono la competenza decisionale per l'abbattimento di alcune specie protette (lupo e stambecco). Questo ha senso perché conoscono meglio la situazione. **Tuttavia, i Cantoni devono consultarsi con l'UFAM e le loro decisioni sono soggette al diritto di reclamo dell'associazione.** Anche il Governo federale può

presentare un reclamo contro una disposizione all'abbattimento se la reputa ingiustificata. **I tribunali hanno dunque l'ultima parola oggi come in futuro.**

**Affermazione 7: “La legge è una legge pro-cacciatori”:** I cacciatori e gli agricoltori mantengono tradizioni antiche quanto l'umanità. Esse si basano su molte conoscenze specialistiche, capacità artigianali ed un grande rispetto per gli animali e la natura. **La legge revisionata sulla caccia obbliga i cacciatori e le cacciatrici a sottoporsi ad esami impegnativi e a dimostrare regolarmente la loro sicurezza nel tiro.** La ricerca a regola d'arte di animali feriti sta diventando ora obbligatoria in tutta la Svizzera. Nella nuova legge sulla caccia viene data più importanza alla protezione e alla salute degli animali e questo in modo diretto, attraverso lo sviluppo della pratica. I cacciatori e le cacciatrici svizzeri sostengono la legge evoluta perché si sono da sempre impegnati a proteggere le specie, gli habitat e gli animali.

Zofingen, 10. Juni 2020